

DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI MASSIMA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione prende atto che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001 e secondo quanto previsto dal bando, dispone di 100 punti così ripartiti:

- a) 40 punti per i titoli;
- b) 60 per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la Prova pratica;
- b) 30 punti per la Prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 20;
- b) titoli accademici e di studio: 2;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 2;
- d) curriculum formativo e professionale: 16.

La Commissione valuterà solo i titoli presentati secondo le modalità prescritte dal bando e stabilisce i criteri sotto riportati per la valutazione dei titoli.

Titoli di carriera (max 20 punti)

- *Servizio reso presso Pubbliche amministrazioni, nel profilo a concorso, o superiore o profilo corrispondente:*

punti 1,20 per anno

- *Servizio reso presso Pubbliche amministrazioni nel profilo di Coadiutore Amm.vo (ex cat. B) o profilo corrispondente:*

punti 0,60 per anno

- *Servizio militare/servizio civile in profilo attinente:*

punti 0,45 per anno

- *Servizio reso presso Pubbliche amministrazioni nel corrispondente profilo della categoria inferiore (ex cat.A):*

punti 0,30 per anno

Per la valutazione dei titoli di carriera la Commissione deve inoltre attenersi ai seguenti principi indicati dall'art. 11 del D.P.R. n. 220 del 27/03/2001:

- 1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- 2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni;

- 3) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- 4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Qualora non sia precisato il giorno di inizio o di cessazione del servizio, esso sarà valutato come prestato a decorrere dall'ultimo giorno del mese di inizio e fino al primo giorno del mese di cessazione; quando non sia indicato neppure il mese, il servizio si considera come prestato dall'ultimo giorno dell'anno di inizio, fino al primo giorno dell'anno di cessazione.

Ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del D.P.R. 220 del 27/03/2001:

- il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato;
- i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli artt. 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del Decreto legislativo 30/12/92 n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le Aziende Sanitarie secondo quanto disposto dagli artt. 25 e 26 del D.P.R. 20/12/79 n. 761;
- i servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli Ospedali pubblici nella categoria di appartenenza;
- il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza;
- il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26/02/1987 n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, è valutato con i punteggi previsti per corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10/07/1960 n. 735;
- il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della Legge 10/07/1960 n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1 dell'art. 22 del citato D.P.R. 220 del 2001.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della Legge 24/12/86 n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso; analogamente il periodo di servizio civile viene valutato qualora

durante il servizio si siano svolte mansioni riconducibili al profilo messo a concorso. Il servizio militare di leva e il servizio civile qualora non siano riconducibili al profilo a concorso non saranno valutati.

Titoli accademici e di studio (max 2 punti)

I titoli accademici sono valutati con i seguenti punteggi già comprensivi del titolo di studio inferiore:

- | | |
|--|-------------------|
| a) <i>Diploma di scuola secondaria di secondo grado</i> | punti 0,30 |
| b) <i>Attestato per anno, qualora non usato come requisito di ammissione</i> | punti 0,10 |
| c) <i>Laurea triennale attinente</i> | punti 0,60 |
| d) <i>Laurea V.O./Laurea a Ciclo Unico attinente</i> | punti 1,00 |
| e) <i>Laurea Magistrale/Specialistica attinente</i> | punti 0,40 |

Non saranno valutati i titoli di studio che costituiscono requisito di ammissione al concorso

Pubblicazioni e Titoli Scientifici (max 2 punti)

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e, secondo quanto stabilito dal bando, devono essere allegate alla domanda pena la mancata valutazione.

Le pubblicazioni attinenti saranno valutate secondo i criteri indicati nell'art. 11 del D.P.R. 220/2001.

La Commissione stabilisce pertanto i seguenti punteggi:

- | | |
|--|-------------------|
| a) <i>Pubblicazione su rivista nazionale/ internazionale</i> | punti 0,10 |
| b) <i>Atti/ Abstract/ Poster/Comunicazioni</i> | punti 0,05 |

Le pubblicazioni non attinenti non saranno valutate.

Curriculum formativo e professionale (max 16 punti)

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 220/2001 nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee a evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del concorso o in posizioni funzionali inferiori.

Nell'ambito di quanto sopra, la Commissione decide di attenersi ai seguenti parametri valutativi:

- | | |
|--|-------------------|
| a) <i>Corsi, convegni, congressi da 1 a 5 g.</i> | punti 0,03 |
| b) <i>Corsi, convegni, congressi > 5g.</i> | punti 0,05 |
| c) <i>Corsi di lingua inglese/informatica se certificati (es. ECDL, etc.)</i> | punti 0,10 |
| d) <i>Master Universitario attinente</i> | punti 0,40 |
| e) <i>Attività attinente al profilo amministrativo in qualità di dipendente presso aziende private</i> | punti 0,45 |
| f) <i>Borse di studio/Assegnista di ricerca prof. attinente al profilo amministrativo nel Pubblico</i> | punti 0,40 |

<i>g) Consulenze/contratti a progetto e co.co.co. presso P.A o presso Privati attinenti al profilo amministrativo</i>	punti 0,40
<i>h) Tirocinio, volontario e stages attinenti</i>	punti 0,10

Per la valutazione dei periodi di borsa di studio, di co.co.co. etc. la Commissione si atterrà ai seguenti criteri:

- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile;
- i periodi a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario;
- qualora non sia precisato il giorno di inizio o di cessazione del servizio, esso sarà valutato come prestato a decorrere dall'ultimo giorno del mese di inizio e fino al primo giorno del mese di cessazione; quando non sia indicato neppure il mese, il servizio si considera come prestato dall'ultimo giorno dell'anno di inizio, fino al primo giorno dell'anno di cessazione.

Non saranno oggetto di valutazione nell'ambito del curriculum le certificazioni, le attività, e i titoli conseguiti prima della data del conseguimento del titolo di studio usato come requisito di ammissione.

La Commissione valuterà i titoli presentati nelle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di autocertificazione (D.P.R. 445/2000) così come specificate nel bando di concorso. Le dichiarazioni non esaustive e comunque tali da non fornire tutti gli elementi necessari per la valutazione comporteranno una valutazione ridotta o una non valutazione del titolo così come specificato nel bando di concorso.